

Decreto legislativo 150/2011

Al procedimento previsto dalla L. 689/81 si applica il rito del lavoro.

In particolare si applica il rito del lavoro alle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione ed a quelle ai verbali di cui al Codice della Strada. Non si applicano però gli articoli 413 415/7 417 417bis 420bis 421/3 425 426 427 429/3 431/1-2-3-4-6 433 438/2 439 (). L'ordinanza ex art. 423/2 può essere concessa. Si applica l'art. 431. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421/2 cpc non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile (=''???).

Il rito del lavoro era già stato introdotto con la legge 102/06 e poi abrogato dalla L. 69/09 in relazione alle cause in materia di risarcimento del danno. Del resto il rito del giudice di pace era ed è già per sé molto simile al rito del lavoro, così come regolato dall'art. 320 c.p.c., se applicato con rigore.

L'introduzione del rito del lavoro alle opposizioni ex L. 689/81 anziché accelerare i tempi potrebbe finire per allungarli e comunque non rendersi utile ad abbreviarli. Tale rito avrebbe infatti potuto in teoria avere un ipotetico senso nelle cause ordinarie davanti al giudice di pace, anche se già sufficientemente celeri ex art. 320 cit.-. Non pare avere invece alcun senso (anzi potrebbe avere, come detto, l'effetto contrario di allungare i processi) nelle citate opposizioni (cfr. Sigillò e Ragone in Altalex <http://www.altalex.com/index.php?idnot=14550> =)-.

La proposizione di tali ricorsi deve avvenire entro il termine (uniformato) di 30 giorni dalla notifica dell'atto da impugnare.

Taluno ha ipotizzato che, applicandosi il rito del lavoro, l'onere della notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza unitamente al ricorso dovrebbe passare dall'ufficio alla parte ricorrente. In realtà al capo 8 dell'art. 6 del D. L.vo 150/11 si legge che il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente (*che cosa se ne fa del ricorso che ha presentato*) e all'autorità che ha emesso l'ordinanza (*od il verbale presumiamo*).

La sospensione dell'atto impugnato viene eventualmente concessa dopo aver sentito le parti oppure con decreto inaudita altera parte nel caso di "pericolo imminente di un danno grave e irreparabile" con conferma però del decreto stesso con successiva ordinanza da pronunciare entro (*entro???anche prima dell'udienza???*) la prima udienza successiva (*???)successiva a quale udienza che non ce n'è stata nessuna???*). *???* E poi *le cause di opposizione a sanzioni amministrative si risolvono spesso nella prima ed unica udienza ????*

Fra le competenze del Tribunale spariscono quelle in materia di urbanistica ed edilizia, di società e di intermediari finanziari ed in materia tributaria. *A chi sono attribuite tutte queste materie ? Al giudice di pace ? Alla commissione tributaria ?*

Il capo 9 regola la rappresentanza della PA (la Prefettura può farsi rappresentare dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove tale PA sia destinataria dei proventi della sanzione).

I capi 10 e 11 ripropongono principi già previsti prima dall'articolo 23 L. 689/81 circa la tardività del ricorso e l'assenza del ricorrente all'udienza ed infine circa la c.d. insufficienza di prove di cui al pregresso comma 12 dell'art. 23 ed ora capo 11 dell'art. 6.-.

Capo 12 - Il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento o modificare la sanzione (non sotto al minimo).

NB Gli oneri sono come prima limitati al contributo unificato (e marca) senza altre spese (capo 13).

L'art. 7 tratta le opposizioni ai verbali con applicazione anche qui del rito del lavoro.

Capo 11 La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni alla notificazione della sentenza. *Nulla però si dice sulla rateizzazione né sulle modalità di notifica della sentenza, già oggetto della Corte Cost. 365/10 con la possibilità di indicazione di fax o mail nel ricorso in modo da avere avviso dell'udienza anziché il deposito in cancelleria. Occasione persa.*

Capo 12 Il giudice (nel caso di rigetto del ricorso) non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. *E nel caso di accoglimento parziale ?*

TUTTO QUI ? CHE RIFORMA. POSSO AVER DIMENTICATO O TRASCURATO QUALCOSA

L'unica modifica pare l'abbreviazione del termine per proporre ricorso contro verbali ridotto a 30 gg.